

TRIBUNALE DI FIRENZE

I° sezione civile

Il Tribunale di Firenze riunito in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati

Dott. Fernando Prodomo	Presidente
Dott.ssa Virginia Mazzeo	Giudice
Dott.ssa Antonella Galano	Giudice relatore

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 3731/14 V.G. proposto dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ nata a Roma il ~~XXXXXXXXXX~~ e residente in Firenze, ~~XXXXXXXXXX~~ c/ COMUNE DI FIRENZE

PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 95 e 96 D.P.R. n.396/2000 la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, nata a Roma il ~~XXXXXXXXXX~~, chiede che il Tribunale di Firenze, accerti il diritto della stessa alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'ar. 4 co. 2 L. 91/92, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Amministrazione Comunale.

Espone di essere nata a Roma il 15 agosto 1993 da genitori polacchi, di aver ottenuto il diritto di soggiorno permanente nel 2008, a seguito dell'ingresso della Polonia in Unione Europe, di essersi rivolta agli Uffici competenti del Comune di Firenze ai fini della dichiarazione circa l'intenzione di acquistare la cittadinanza italiana, e di aver ottenuto il rigetto della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art. 4 della Legge n. 91 del 1992 al comma 2 prevede che " Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

La ratio della norma in questione consiste nell'esigenza di favorire l'acquisto della cittadinanza da parte di coloro che, essendo nati nel nostro paese e avendovi continuamente abitato, sono del tutto integrati nel tessuto sociale, economico e culturale.

In seguito con il decreto legge n. 69/2013 è stato previsto, al primo comma dell'art. 33 la non imputabilità agli interessati degli inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A, ciò ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la durata della minore età, dando la possibilità ai richiedenti di dimostrare il possesso del requisito, con ogni possibile documentazione idonea.

La norma contenuta nell'art. 33 del Decreto Legge 69/2013, al pari di alcune circolari emanate dal Ministero dell'Interno (n.22/07) prende atto di una situazione comune a molti genitori stranieri i quali, sebbene presenti nel territorio italiano, non avevano provveduto e lo avevano fatto in ritardo, all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia, o alla loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza e in mancanza di tale requisito non era stato possibile l'acquisizione dello *status civitatis*

La disposizione in commento, consente alla P.A. di accogliere la dichiarazione di elezione della cittadinanza anche in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai eseguite dai genitori, ovvero di ritardi da parte della pubblica amministrazione, tutelando gli aventi diritto da possibili ostacoli all'acquisto della cittadinanza derivanti da inadempimenti e/o omissioni imputabili ai genitori o alla P.A.

Nel caso in esame la ricorrente si è vista negare il diritto ad acquisire la cittadinanza in conseguenza del mancato rispetto del termine annuale per presentare la dichiarazione di volontà previsto dall'art. 4 L. 92 L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non applicare quanto previsto dall'art. 4 L. 92 poiché, secondo l'interpretazione data alla norma in esame, la possibilità di esercitare il diritto, dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge n.69/2013, sarebbe riservata, anche dopo il compimento del diciannovesimo anno di età, solo a coloro che nei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, non fossero stati notiziati dall'ufficiale di Stato Civile della facoltà di avvalersi. La ricorrente, dunque, avrebbe perso il diritto di avvalersi della suddetta norma, poiché all'entrata in vigore delle disposizioni, aveva già compiuto il diciannovesimo anno di età.

E' evidente che tale diniego sia del tutto illegittimo: l'art. 33 del decreto citato amplia la portata dell'art. 4 l. n.91/92 e favorisce l'acquisto della cittadinanza italiana (anche in presenza di omissioni e/o ritardi imputabili ai genitori o alla P.A.), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge - la cui prova può essere data con ogni idonea documentazione.

Risulta dalla documentazione versata in atti che la ricorrente è nata in Italia, da genitori polacchi e ha frequentato le scuole in Italia, fino al conseguimento del diploma professionale: ella, dunque, ha i requisiti richiesti dalla legge (nascita e permanenza nel territorio italiano) per poter acquistare la cittadinanza italiana, al pari della sorella minore che ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana in data 10.2.2014 (cfr. doc. 19 fascicolo di parte ricorrente), avendo esercitato il diritto nel termine previsto dall'art. 4 comma 2 L. 91/1992, poiché notiziata dal Comune.

Ne consegue che, a fronte di due situazioni identiche, nascita in Italia e permanenza sul territorio italiano da parte delle sorelle ~~_____~~ e ~~_____~~, vi siano due diversi provvedimenti conseguenti: l'uno dall'aver esercitato il diritto di acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal termine temporale, poiché notiziata dal Comune, come previsto dall'art. 33 di n. 69/2012, l'altro dal mancato esercizio di tale diritto, in conseguenza del mancato rispetto del termine annuale ai fini della dichiarazione di volontà previsto dall'art. 4 c.2 L. 91/92

Il provvedimento va pertanto annullato e le spese poste a carico della parte soccombente.

PQM

Annula il provvedimento impugnato e per l'effetto dichiara il diritto della sig.ra ~~_____~~
~~_____~~ nata a Roma il ~~10 agosto 1993~~, ad acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4
comma 2 L. 91/92

Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello
Stato Civile del Comune di Firenze.

Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, *u. euromon.*
oltre a canonici di legge
Così deciso in Camera di Consiglio del 22 giugno 2015 su relazione della dott.ssa Antonella Galano
- Giudice Onorario.

Il giudice relatore

Il Presidente

